

Al Sindaco
Al Responsabile dell'Ufficio Tributi
del Comune di _____

L'ALTA COMMISSIONE PER IL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA
E DEL SISTEMA TRIBUTARIO

In funzione dell'attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione, come innovato dalla legge costituzionale n. 3/2001, la legge Finanziaria 2003 (art. 3) ha disposto, da un lato, la sospensione degli aumenti dell'addizionale locale all'Irpef e, dall'altro, l'istituzione dell'Alta Commissione di studio avente il compito di indicare al Governo i principi generali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Con D.P.C.M. 9 aprile 2003 (in G.U. 23 giugno 2003 n. 187) è stata così definita la composizione dell'Alta Commissione, nella quale sono stati nominati anche rappresentanti degli enti locali. L'Alta Commissione si avvale, per i necessari approfondimenti scientifici ed istituzionali, di due appositi Comitati, mentre per lo studio, la valutazione e la formulazione di proposte concernenti aspetti specifici delle materie di competenza può costituire apposite sottocommissioni.

Vale la pena ricordare che l'Alta Commissione ha il compito di proporre le modalità per l'applicazione del principio della compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al territorio di

comuni, province, città metropolitane e regioni, con particolare riferimento ai parametri per la regionalizzazione del reddito delle imprese che hanno la sede legale e tutta, o parte, dell'attività produttiva in regioni diverse.

ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE

Il Consiglio di Stato, sezione V, nel trattare recentemente (sentenza 13 giugno 2003 n. 3333) l'applicazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione previsti dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, ha definito alcuni aspetti applicativi di particolare interesse.

E' stato così precisato che il fatto costitutivo dell'obbligo giuridico di versare il contributo di costruzione è rappresentato dal rilascio della concessione edilizia, per cui è a tale momento che occorre aver riguardo per la determinazione dell'entità del contributo, in applicazione della normativa vigente all'atto del rilascio, ed è anche da questo momento che l'amministrazione locale può far valere l'obbligo che grava sul cittadino.

Se, dunque, è dal giorno del rilascio della concessione che il Comune può far valere il suo diritto di credito, anche fissando modalità e garanzie particolari, è dalla medesima data che decorre la prescrizione del suo diritto. L'atto di imposizione e liquidazione del contributo, dovuto in base alla legge n. 10 del 1977, non ha, infatti, natura autoritativa ma si risolve in un mero atto ricognitivo e contabile, in applicazione di provvedimenti generali (cfr. sez. V, 27 ottobre 1986, n. 577, e 4 dicembre 1990, n. 810).

Da ciò ne consegue che l'ente non ha alcun potere di differire l'esercizio del suo diritto di credito e che l'omessa emanazione di tale atto si configura come mancato esercizio del diritto di credito, idoneo a far decorrere il periodo di prescrizione. L'art. 2934 Cod. civ. - secondo cui un

diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge - e l'art. 2935 Cod. civ. - per il quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere - si applicano anche al diritto di credito del Comune avente per contenuto il contributo di costruzione in difetto di disposizioni speciali che regolino in modo diverso la specifica obbligazione.

Il termine di prescrizione entro il quale il Comune può esercitare il proprio diritto di credito per il contributo di costruzione previsto dalla legge n. 10/1977 è quello decennale fissato dall'art. 2946 del Codice civile, decorrente dalla data del rilascio della concessione edilizia. Il Consiglio di Stato ha precisato che non può impedire la decorrenza del termine in questione la circostanza che l'amministrazione comunale si sia riservata all'atto del rilascio della concessione edilizia di dar corso alla richiesta di pagamento in un prosieguo di tempo, visto che per i diritti di credito la prescrizione decorre dal giorno in cui l'attività poteva essere compiuta e perché l'inerzia del titolare del diritto assume rilevanza dal momento in cui è possibile esercitare il diritto.

In virtù dei principi ora richiamati, e tenendo presente che la disciplina legale della prescrizione non è derogabile ai sensi dell'art. 2936 cod. civ. - neppure, quindi, per atto unilaterale del titolare del diritto - è stata conseguentemente ritenuta illegittima una determinazione sindacale che ingiungeva il pagamento del contributo di costruzione per una concessione edilizia rilasciata oltre 10 anni prima.

TOSAP-COSAP – STRADE PRIVATE DESTINATE ALL'USO PUBBLICO –
CRITERI D'INDIVIDUAZIONE

La tassa occupazione spazi ed aree pubbliche di cui al D.Lgs. n. 507/1993 ed il canone della stessa sostitutivo di cui al D.Lgs. n. 446/1997,

si applicano anche alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Quest'ultima si realizza per atto pubblico o privato, per usucapione ventennale in conformità agli artt. 1158 e seguenti del Codice civile, o per *dicatio ad patriam*, cioè per destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo l'area a disposizione della collettività.

Il Consiglio di Stato, sez.V, con sentenza 23 giugno 2003 n.3716, ha ritenuto che ai fini dell'assoggettamento di una strada alla disciplina delle strade comunali - anche se esse siano "vicinali" ossia fuori dal centro abitato (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, contenente il codice della strada, articoli 2, comma 7, e 3, comma 1, definizione n. 52) - si ha uso pubblico quando un'area privata venga dal proprietario destinata ad essere inserita nella rete viaria pubblica, o mediante atto negoziale, oppure, in modo simile a quanto è previsto dall'articolo 1062 del codice civile, per la costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia, mediante una sistemazione dei luoghi nella quale sia implicita la realizzazione di una strada per uso pubblico, seguita da un uso pubblico effettivo.

In questo contesto è stato precisato che ai fini dell'appartenenza di una strada prevista da un piano di lottizzazione al demanio comunale occorre riferirsi alla sua destinazione, spontanea ed esplicita, all'uso pubblico effettivo nonché il suo inserimento nella rete viaria pubblica, la sua inclusione nella toponomastica e la previsione dell'illuminazione pubblica, a nulla rilevando in proposito che non si sia perfezionato il negozio di cessione previsto nell'ambito del piano di lottizzazione. In buona sostanza, indipendentemente dall'efficacia del negozio di cessione, ciò che rileva ai fini dell'appartenenza dell'immobile (tratto di strada) al demanio comunale, è, da un lato, l'accettazione della P.A., con atti formali, della cessione medesima, e, dall'altro, la destinazione spontanea ed

esplicita dell'area privata, da parte del proprietario, all'inserimento nella rete viaria pubblica ed al conseguente effettivo uso pubblico.

LA RESPONSABILITÀ DEI FUNZIONARI COMUNALI PER L'OMESSA ESAZIONE DI TRIBUTI

La Corte dei Conti si è più volte pronunciata in relazione a profili di responsabilità inerenti l'applicazione dei tributi comunali, definendo indirizzi giurisprudenziali ormai consolidati. Per effetto della separazione dei compiti di indirizzo politico da quelli più propriamente gestionali - stabilita in primis dal D.lgs. 31 marzo 1998 n.80, modificativo del D.Lgs. n.29/1993, e adesso dal D.Lgs. n.165/2001 e dal Tuel - l'individuazione delle predette responsabilità viene a toccare più direttamente i dirigenti/responsabili di uffici e servizi invece che gli amministratori locali.

In tal senso la Corte dei Conti ha recentemente (6 maggio 2003 n.167) ritenuto che l'omessa esazione di tributi dovuta alla sostanziale inerzia dei funzionari comunali preposti alla trattazione delle pratiche in questione, evidenzia un danno ingiusto arrecato con grave colpa all'ente locale dai funzionari in questione, che non possono non risponderne a titolo di responsabilità amministrativa. Occorre sottolineare che in tal caso dalla predetta inerzia è derivata la notifica delle ingiunzioni a termini di decadenza ormai virtualmente scaduti, la successiva inevitabile perdita delle ragioni del credito da parte del Comune ed il conseguente mancato gettito.

Con i migliori saluti.

Giugno 2003